

1877 - FEDERCONSORZIO DOLOMITI SUPERSKI-VENDITA ONLINE SKIPASS AREA DOLOMITI

Provvedimento n. 31935

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 21 aprile 2026;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTI gli articoli 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (ora 101 e 102 TFUE);

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287 e, in particolare, l'articolo 14-ter;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera n. 31598 del 1° luglio 2025, con la quale è stata avviata un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/1990, nei confronti di FederConsorzi Dolomiti SuperSki (di seguito, Federconsorzio) e dei dodici consorzi di area a esso aderenti – ossia Consorzio esercenti impianti a fune Cortina d'Ampezzo, S. Vito di Cadore, Auronzo/Misurina; Consorzio esercenti impianti a fune Skirama Plan de Coronas-Kronplatz; Consorzio impianti a fune Alta Badia; Consorzio esercenti impianti a fune Val Gardena-Alpe di Siusi; Consorzio impianti a fune Val di Fassa e Carezza; Consorzio esercenti il trasporto di persone a mezzo impianti a fune Alpe Lusia-San Pellegrino; Consorzio impianti a fune Civetta; Consorzio impianti a fune Arabba-Marmolada; Consorzio 3 Zinnen; Consorzio impianti a fune Val di Fiemme-Obereggen; Consorzio impianti a fune San Martino di Castrozza e Passo Rolle; Consorzio Rio Pusteria-Bressanone (di seguito, congiuntamente con il Federconsorzio, le Parti) – per accertare una presunta intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/1990 e dell'articolo 101 del TFUE, riguardante la definizione da parte del Federconsorzio del prezzo degli *skipass* dei comprensori sciistici di valle, nonché i vincoli gravanti sui Consorzi di valle in termini di distribuzione dei propri *skipass* attraverso soggetti terzi;

VISTA la “*Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287*”, adottata nell'adunanza dell'Autorità del 6 settembre 2012 e pubblicata sul Bollettino n. 35 del 17 settembre 2012;

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 24 marzo 2026, con la quale le Parti hanno congiuntamente presentato, ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/1990, e secondo le modalità indicate nell'apposito “*Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90*”, gli impegni che si allegano al presente Provvedimento e che consistono, in sintesi, in misure concernenti le problematiche concorrenziali sollevate dall'Autorità in sede di avvio del procedimento istruttorio (con particolare riguardo al coordinamento dei prezzi degli *skipass* vallivi e alle limitazioni alla distribuzione degli stessi tramite soggetti terzi), nonché in misure concernenti l'offerta di ristori economici in favore dei consumatori che in passato hanno acquistato *skipass* vallivi;

CONSIDERATO che, ai sensi del paragrafo 3 della “*Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287*”, l'Autorità si riserva la possibilità di consentire la presentazione di impegni anche oltre il termine previsto dal predetto articolo 14-ter in ipotesi eccezionali, quali appaiono essere quelle del caso di specie, in ragione delle specificità della fattispecie e della natura delle condotte oggetto di accertamento;

CONSIDERATO che gli impegni presentati, nel loro complesso, appaiono non manifestamente infondati e tali da essere suscettibili di pubblicazione, impregiudicata ogni valutazione dell'Autorità sulla loro idoneità a risolvere le problematiche concorrenziali sollevate in sede di avvio del procedimento istruttorio;

RITENUTO, pertanto, di poter disporre la pubblicazione dei citati impegni presentati congiuntamente dalle Parti, affinché i terzi interessati esprimano le loro eventuali osservazioni;

DELIBERA

- a) di pubblicare in data 27 aprile 2026, sul sito *internet* dell'Autorità, i sopra citati impegni, allegati al presente Provvedimento, di cui costituiscono parte integrante, presentati ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/1990;
- b) che eventuali osservazioni sugli impegni presentati dalle Parti dovranno pervenire per iscritto, entro e non oltre il 27 maggio 2026, al Dipartimento concorrenza – 2, Direzione Credito, Assicurazioni, Poste, Servizi, Turismo e Sport dell'Autorità, Piazza G. Verdi n. 6/A, 00198 Roma, Pec: protocollo.agcm@pec.agcm.it;
- c) che eventuali rappresentazioni delle Parti rispetto alla propria posizione in relazione alle osservazioni presentate da terzi sugli impegni, nonché l'eventuale introduzione di modifiche accessorie agli stessi, dovranno pervenire per iscritto all'Autorità entro e non oltre il 26 giugno 2026.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli
